

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 8° "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – A.I.A."

Modifica del D.D.G. n.33 del 01.02.2021 - Autorizzazione Integrata Ambientale nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art.27bis del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii, per il "Progetto definitivo della copertura superficiale finale della VI vasca della discarica per rifiuti non pericolosi presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo, S.P. n.1 km 4+900, nel territorio del Comune di Palermo" - Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D.S. n.1348 del 09.8.2013, così come volturato con D.D.G n. 804 del 31.5.2016 e modificato con D.D.S. n.856 del 09.6.2016, D.D.G. n.517 dell'1.6.2018, D.D.G. n.859 del 10.8.2018, P.A.U.R. D.A. n.516/GAB del 26.11.2018, D.D.S. n.1165 del 27.10.2020 e D.D.G. n.33 del 01.02.2021.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva 96/61/CE del 24.9.1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;

VISTA la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa ai rifiuti;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

VISTA la Direttiva 2010/75/CE del 24.11.2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTA la Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 1999/31/CE;

VISTA la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 2008/98/CE;

VISTA la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18.12.2015 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dall'1.6.2015;

VISTO il Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato;

VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 "Testo Unico delle leggi sanitarie";

VISTA la Legge 2 febbraio 1974, n.64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs.36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" così come modificato dal d.lgs.121 del 03.9.2020, attuazione della Direttiva (UE) 2018/850 che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti;

VISTO l'articolo 7 del d.lgs.36/2003 (Rifiuti ammessi in discarica), comma 1, lett. b) che prevede: *L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini;*

VISTO il d.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici";

VISTO il d.lgs.152 del 03.4.2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art.27bis che norma il "Provvedimento autorizzatorio unico regionale";

VISTO l'art.226, comma 1, del d.lgs.152 del 03.4.2006 con cui si sancisce che "È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi..." e l'allegato D, da cui emerge chiaramente la responsabilità dell'attribuzione dei codici rifiuti relativi ai rifiuti prodotti in capo ai produttori

stessi;

VISTO il d.lgs.81/08 – *“In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

VISTO il d.lgs.159 del 06.9.2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. *“Codice Antimafia”* e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al d.lgs.218 del 15 Novembre 2012;

VISTO il d.lgs.50/16 – *“Codice dei Contratti pubblici”* e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs.104 del 16.6.2017, *“Attuazione della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n.114”*;

VISTO il d.lgs.116 del 03.9.2020, *“Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;

VISTO il d.lgs.121 del 03.9.2020, *“Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850 che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”*;

VISTO l’art.40 della l.r.27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;

VISTA la l.r.24 del 24 agosto 1993 che disciplina la *“tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”*, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTA l’Ordinanza n.2196 del 02.12.2003, pubblicata sulla GURS n.8 del 20.02.2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

VISTA la l.r.9 dell’8 aprile 2010 recante *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”* e ss.mm.ii., ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’articolo 29 ter e seguenti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la l.r.9 del 7 maggio 2015 *“Disposizione programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”*, che all’art.91 comma 3 ha definito le tariffe regionali dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti ai fini dell’istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla V.A.S., alla V.I.A., V.Inc.A. ed all’A.I.A.;

VISTA la l.r.1 del 22 febbraio 2019 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. legge di stabilità regionale”* e in particolare l’art.36 *Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi e autorizzativi*;

VISTA la l.r.7 del 21 maggio 2019 *“Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”* ed in particolare l’art.6 *Conflitto di interessi e obbligo di astensione*;

VISTO il D.P.R.151 dell’1 agosto 2011 *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”*;

VISTO il D.P.R.120 del 13 giugno 2017 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164”*, che all’art.31 ha abrogato il D.M. n.161/2012;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2007 *“Emanazione di Linee Guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell’allegato I del d.lgs. 18 febbraio 2005, n.59”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27.09.2010 intitolato *“Definizioni dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 agosto 2005 e ss.mm.ii.”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24.6.2015 di modifica del D.M. 27.9.2010;

- VISTA la Circolare di Coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n.0022295 GAB del 27.10.2014 recante *“Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46”*;
- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento prot. n.17669 del 14.12.2017 avente per oggetto *“Circolare Ministeriale per l'applicazione dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 27.9.2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 03.8.2005);*
- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento prot. n. 4064 del 15.3.2018 avente per oggetto *Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;
- VISTE le Linee Guida dell'ISPRA n.145/2016, relative ai *“Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48 della L.28 Dicembre 2015 n.221”*, pubblicate sul sito web dell'ISPRA, in data 7 dicembre 2016;
- VISTO il paragrafo n.3 delle Linee Guida dell'ISPRA n.145/2016, che individua le tipologie di rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell'art. 6 del d.lgs.36/2003;
- VISTO il successivo paragrafo n.4 delle Linee Guida dell'ISPRA n. 145/2016, che individua alla tabella 7 i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata che devono essere destinati a operazioni di riciclaggio e recupero atteso che *“solo gli scarti derivanti dal loro trattamento possono essere ammessi in discarica”*;
- VISTO il D.A. 176/GAB del 09.8.2007 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con la quale è stato approvato il *“Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'area e dell'ambiente”*;
- VISTO il D.D.G. 92 del 21.8.2007 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente il quale prevede che *“l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza dei servizi di questo Dipartimento”*;
- VISTO il *“Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”* approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n.179 del 02.8.2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28.5.2015 n.100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza relativa al *“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”* dell'11.7.2012;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.158 del 5 aprile 2018 avente per oggetto *“Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano Stralcio - Approvazione”*;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.513 dell'8 marzo 2018 avente per oggetto *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza per criticità nella Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani”*;
- VISTO l'allegato A - *“Riepilogo Interventi”* alla sopra citata Ordinanza n.513 dell'8 marzo 2018;
- VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n.582 del 29 marzo 2019 avente per oggetto *“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani.”*, con cui si reitera l'O.C.D.P.C. 513/2018;
- PRESO ATTO che il 12 aprile 2018, durante la tredicesima riunione del Comitato Tecnico (art.75 direttiva 2010/75/UE) sono state approvate le BAT Conclusions per il settore Waste Treatment (WT) e trasmesse alla Commissione per la loro pubblicazione in G.U.C.E;
- VISTE le *“Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica – Approvazione”* adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n.161 del 6 aprile 2018 che superano il Decreto dell'Assessore Regionale

- dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n.20 del 15.6.2017 *“Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica”*;
- VISTO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Decreto del Presidente della Regione n.524/GAB del 31.01.2018, di adozione del PTPCT - Aggiornamento 2018-2020;
- VISTA la Legge Regionale n.19 del 16 dicembre 2008 recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*, la quale ha istituito il *“Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti”*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n.537 recante la *“rimodulazione dell'assetto organizzativo di natura endoprocedimentale”* nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;
- VISTO il D.D.G n.232 del 28.5.2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29ter e seguenti del d.lgs.152/2006 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA il Decreto del Presidente della Regione n.12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n.33 del 17 luglio 2019, di approvazione del Regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell'art.13 comma 3 della l.r. n.3/2016;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.2805 del 19 giugno 2020 con cui, a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n.264 del 14.6.2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'ing. Calogero Foti;
- PRESO ATTO dell'Ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020 del Presidente della Regione avente per oggetto *“Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. - Reitera con modifiche dell'Ordinanza n. 1/Rif del 27 marzo 2020”*;
- VISTO l'art. 7 dell'Ordinanza n. 2/Rif del 25.9.2020 del Presidente che dispone quanto segue:
- 1 *Al fine di accelerare la dotazione, sul territorio regionale, di un adeguato potenziale impiantistico, che possa far fronte ad eventuali ulteriori criticità che potrebbero verificarsi stante l'attuale emergenza Covid-19, gli Enti competenti daranno la massima priorità, anche in deroga all'ordine cronologico delle istanze, ai procedimenti concernenti la realizzazione, il potenziamento, la riconversione e l'avvio di impianti pubblici per lo stoccaggio, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, ritenuti strategici e necessari per il superamento della crisi.*
 - 2 *I termini dei procedimenti autorizzatori (ivi compresi quelli ad essi connessi) di cui al comma precedente sono ridotti ad un terzo.*
 - 3 *Il mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo può comportare responsabilità dirigenziale e disciplinare, con rilievo anche ai fini della misurazione della performance individuale dei dirigenti responsabili, fatte salve eventuali responsabilità contabili, civili e penali.*
- PRESO ATTO della nota del Dirigente Generale del D.R.A.R., del 08.10.2020 prot. 39585, avente per oggetto *“Situazione di grave emergenza della piattaforma impiantistica di Bellolampo”*;
- VISTA l'A.I.A. di cui al D.D.S. n. 1348 del 09.08.2013 e le ss.mm.ii. rilasciata dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (D.R.A.R), avente per oggetto *“Autorizzazione Integrata Ambientale. Commissario Delegato ex OPCM 3887/2010 (Gestore IPPC) – Piattaforma logistica per la gestione integrata dei rifiuti (VI vasca – T.M.B. – trattamento percolato) sito in località Bellolampo – Comune di Palermo”*;
- VISTO il D.D.G. n.517 del 01.06.2018 con la quale il D.R.A.R. ha modificato il suddetto D.D.S. n. 1348/2013, ed in particolare gli articoli 2 e 3 che recano:
- art.2. - *“All'art.5 del D.D.S n.1348 del 09.08.2013 nelle tabelle “IMPIANTO TMB” e “IMPIANTO COMPOST”, nelle colonne relative ai rifiuti prodotti in uscita, sono cassati i codici CER e le quantità. I codici CER dovranno essere attribuiti come al successivo art. 3; All'art. 5 del D.D.S n. 1348 del 09.08.2013 il decimo rigo della tabella “IMPIANTO DI DISCARICA” – “CER - 190503 – FOS” viene sostituito con “CER - 190501- parte di rifiuti urbani e simili non compostata”.*

- art.3 – *“Il Gestore IPPC deve classificare i rifiuti decadenti dall'attività di gestione autorizzata ai sensi del punto 1) dell'allegato D del D.Lgs. 152/2006, utilizzando di norma la tipologia 19.05.xx: fermo restando la possibilità di qualificare rifiuti derivanti da altre attività ausiliarie non direttamente legate alla gestione dei rifiuti trattati quali ad esempio colaticci, manutenzione mezzi/edifici, gestione magazzini, ecc. (esempi non esaustivi), utilizzando gli appropriati codici CER secondo l'origine degli stessi così come definito nell'allegato D del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.”;*

VISTO il Decreto dell'A.R.T.A. n.12/Gab del 20.01.2021, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale, con condizioni, ai sensi dell'art.25 del d.lgs.152/2006, integrato con la Valutazione di Incidenza Ambientale, anch'essa positiva, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.357/1997 e ss.mm.ii., per il *“Progetto definitivo della copertura superficiale finale della VI vasca della discarica per rifiuti non pericolosi presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo, S.P. n.1 km 4+900, nel territorio del Comune di Palermo”*, di cui fa parte integrante il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 08/2021 del 15.01.2021 rilasciato dalla C.T.S.;

VISTO il D.D.G. n.33 del 01.02.2021 con cui il D.R.A.R. ha modificato il suddetto D.D.S. n.1348/2013 aggiornando la volumetria abbancabile, che viene incrementata di 140.000 mc e che passa dal quantitativo precedentemente autorizzato pari a 1.906.939,00 mc, a una complessiva capacità di abbancamento pari a 2.046.939,00 mc, di cui 25.000 mc già abbancati ai sensi del D.D.S. 1165 del 27.10.2020, e inoltre ha approvato il *“Progetto definitivo della copertura superficiale finale della VI vasca della discarica per rifiuti non pericolosi presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo, S.P. n.1 km 4+900, nel territorio del Comune di Palermo”*;

VISTO in particolare l'art.3, punto 5 ELABORATI SICUREZZA - *“Chiusura della Discarica”*, del D.D.G. n.33 del 01.02.2021 che reca:

“La copertura superficiale finale sarà realizzata mediante una struttura multistrato costituita da quanto previsto dal d.lgs.36/2003, allegato 1, punto 1.2.3.

La regolarizzazione del profilo avverrà con l'abbancamento dei rifiuti miscelati tra di loro, con una granulometria quanto più possibile omogenea composta dai rifiuti decadenti dagli impianti di trattamento meccanico e biologico in essere presso la Piattaforma di Bellolampo, e aventi i seguenti codici EER:

EER	Descrizione Rifiuti	Operazione
190801	Vaglio	DI
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	DI
190901	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	DI
200303	Residui della pulizia stradale	DI
200306	Rifiuti della pulizia delle fognature	DI
190206	Fanghi prodotti da trattamenti chimici fisici	DI
190503	Compost fuori specifica	DI
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	DI

L'assestamento sarà considerato trascurabile quando l'abbassamento riferito all'ultimo rilievo planoaltimetrico, risulta non superiore a 20/25 cm rispetto al precedente. In questo caso verranno attivate le procedure per la realizzazione del capping finale.”

CONSIDERATO che con il citato D.D.G. n.517/2018, di modifica del D.D.S. n.1348/2013, si è dato l'assenso alla R.A.P. S.p.A. di abbancare il rifiuto avente per codice EER 190501 riguardante la *“parte di rifiuti urbani e simili non compostata”* e che lo stesso non è riportato tra i codici di cui alla citata tabella del paragrafo *“Chiusura della Discarica”*, dell'art.3 del D.D.G. n.33 del 01.02.2021;

RITENUTO in autotutela, di dover allineare i provvedimenti di che trattasi, con l'introduzione nel paragrafo *“Chiusura della Discarica”*, dell'art.3 del D.D.G. n.33 del 01.02.2021 del codice EER 190501, trattandosi di mero errore di trascrizione che non interessa quanto previsto dal titolo III della parte seconda del d.lgs.152/2006 concernente le valutazioni ambientali;

RITENUTA la modifica quale perfezionamento del procedimento di rilascio dell'A.I.A. di cui al D.D.G. n.33/2021, risultando quanto esposto un vizio sanabile;

RITENUTO che la modifica è conforme al dettato del Codice dell'Ambiente nonché conducente con i

principi della Legge regionale 21 maggio 2019, n.7 *“Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”*;

RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce delle verifiche effettuate e, pertanto, di poter procedere alla modifica non sostanziale in autotutela dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D.G. 33/2021, atteso che tale variazione non determina effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana;

VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento;

CONSIDERATE che oltre ai casi in cui *ope legis* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’articolo 92 del d.lgs.159/11 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali ancorché più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii..

Per quanto premesso e dalle risultanze degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di Legge

DECRETA

Art.1

Il paragrafo *“Chiusura della Discarica”*, dell’art.3, del D.D.G. n.33 del 01.02.2021, riguardante l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio della piattaforma di c.da Bellolampo, nel Comune di Palermo, gestita dalla Risorse Ambiente Palermo - R.A.P. S.p.A. Società con Socio Unico, con sede legale in Palermo in piazzetta Cairoli, P.IVA: 06232420825, è sostituito dal seguente:

“La copertura superficiale finale sarà realizzata mediante una struttura multistrato costituita da quanto previsto dal d.lgs.36/2003, allegato 1, punto 1.2.3.

La regolarizzazione del profilo avverrà con l’abbancamento dei rifiuti miscelati tra di loro, con una granulometria quanto più possibile omogenea composta dai rifiuti decadenti dagli impianti di trattamento meccanico e biologico in essere presso la Piattaforma di Bellolampo, e aventi i seguenti codici EER

<i>EER</i>	<i>Descrizione Rifiuti</i>	<i>Operazione</i>
190501	<i>Parte di rifiuti urbani e simili non compostata</i>	<i>DI</i>
190801	<i>Vaglio</i>	<i>DI</i>
190802	<i>Rifiuti dell’eliminazione della sabbia</i>	<i>DI</i>
190901	<i>Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari</i>	<i>DI</i>
200303	<i>Residui della pulizia stradale</i>	<i>DI</i>
200306	<i>Rifiuti della pulizia delle fognature</i>	<i>DI</i>
190206	<i>Fanghi prodotti da trattamenti chimici fisici</i>	<i>DI</i>
190503	<i>Compost fuori specifica</i>	<i>DI</i>
191212	<i>Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211</i>	<i>DI</i>

Art.2

Di confermare i contenuti e le prescrizioni, salvo quanto modificato ed in contrasto con il presente provvedimento, del D.D.S. n.1348 del 09.8.2013, così come volturato con D.D.G n.804 del 31.5.2016 e modificato con D.D.S. n.856 del 09.6.2016, D.D.G. n.517 dell’1.6.2018, D.D.G. n.859 del 10.8.2018, P.A.U.R. D.A. n.516/GAB del 26.11.2018, D.D.S. n.1165 del 27.10.2020 e D.D.G. n.33 del 01.02.2021.

Art.3

Nelle more del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell’art.27bis del d.lgs.152/2006., la presente Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata a quanto previsto dal Decreto dell’A.R.T.A. n.12/Gab del 20.01.2021, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale, con condizioni, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs.152/2006, integrato con la Valutazione di Incidenza Ambientale, anch’essa positiva, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., per il *“Progetto definitivo della copertura superficiale finale della VI vasca della discarica per rifiuti non pericolosi presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo, S.P. n. 1 km 4+900, nel territorio del Comune di Palermo”*, di cui fa parte integrante il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 08/2021 del 15.01.2021 rilasciato dalla C.T.S..

Art.4

Ai sensi dell'art.29decies del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della fase di valutazione, questo Dipartimento, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al gestore l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il gestore non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art.5

La tariffa di smaltimento è soggetta a verifica, e controllo, annuale da parte di questo Dipartimento, secondo quanto previsto dal combinato disposto dal d.lgs.36/2003 e dalle "*Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica – Approvazione*" adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 6 aprile 2018 che superano il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n.20 del 15.6.2017 "*Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica*".

Art.6

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento. Qualunque variazione della Società (della sede legale, del Legale rappresentante, degli amministratori muniti di rappresentanza, etc.) o del Direttore tecnico o di cessione d'azienda o di parte di essa, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

Art. 7

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii..

Art. 8

Ai sensi del d.lgs.152/2006, l'ARPA Sicilia, accerta il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed il rispetto degli obblighi di comunicazione. La Città Metropolitana di Palermo e l'A.S.P. di Palermo effettueranno le previste attività di controllo e vigilanza, con oneri in capo alla R.A.P. S.p.A..

Art.9

Il Gestore, prima dell'abbancamento nella configurazione autorizzata con il presente provvedimento di modifica non sostanziale del D.D.G. 33/2021, dovrà produrre a questo Ufficio le fidejussioni conformi all'Ordinanza Commissariale n.2196 del 02.12.2003, rilasciate da Soggetti abilitati a prestare garanzia nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dall'attività autorizzata e a copertura delle spese derivanti da eventuali danni ambientali causati dalle operazioni di smaltimento rifiuti, compresa la bonifica e ripristino ambientale, senza soluzione di continuità.

Art.10

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito WEB istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e Rifiuti, in ossequio all'art.68 della l.r. 21 del 12 agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della l.r.9 del 07.05.2015.

Art.11

Il presente provvedimento sarà notificato al Gestore, al Comune di Palermo, alla Città Metropolitana di Palermo, all'A.R.P.A. Sicilia, all'U.T.G. - Prefettura di Palermo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, al Comando Provinciale dei VV.F. di Palermo, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A. e all'A.S.P. di Palermo.

Art.12

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs.104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto

siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.
Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte degli altri Soggetti interessati.

L'Istruttore
Francesco Lombardo

La firma è sostituita con l'indicazione a stampa ex art.3 comma 2 d.lgs 39/1993

Il Dirigente Generale
Foti